

Repertorio n.1026

Raccolta n.810

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**



L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ventitre (23) del mese di novembre, alle ore undici (11) e minuti cinquanta (50).

In Avellino, alla via Michele Pironti n.43, nella sede dell'associazione di cui infra, ove espressamente richiesta. Innanzi a me dottoressa Caterina Gambale, Notaio in Chiusano di San Domenico, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, sono presenti:

- **GODAS MARIA**, nata ad Avellino il 28 marzo 1989, con domicilio anche fiscale in Avellino, alla via Partenio n.44, ma domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra in Avellino, alla via Michele Pironti n.43, che dichiara di avere codice fiscale GDS MRA 89C68 A509 M.

- **ALVIGGI MARIA**, nata ad Atripalda (AV) il dì 1 novembre 1969, con domicilio anche fiscale in Atripalda (AV), alla via Nicola Adamo n.43, che dichiara di avere codice fiscale LVG MRA 69S41 A489 I e di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della giustizia, di cui all'art.2397 c.c., al n.128330.

Dell'identità personale delle costituite io notaio sono certo. Preliminarmente le comparenti mi confermano l'esattezza dei predetti rispettivi dati fiscalmente rilevanti, da loro comunicati.

La signora Godas Maria dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta Totalife ONLUS, con sede in Avellino, alla via Michele Pironti n.43, codice fiscale 92086070643 e che la citata nomina non è stata mai revocata.

La costituita Godas Maria dichiara che per questo giorno, ora, data e luogo si è qui riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci di detta associazione, convocata per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie ai fini dell'adozione di un nuovo Statuto associativo adeguato al D.Lgs. n. 117/2017 con acquisto della personalità giuridica;
2. Cooptazione della socia Dr.ssa Camilla Frieri nata il 12/2/1989 ad Avellino ed ivi residente alla Via Amoretta, 6;
3. Nomina del Dr. Carmine Capozzi quale revisore dei conti monocratico;
4. Varie ed eventuali.

La costituita Godas Maria chiede a me notaio di assistere all'assemblea della detta associazione e di redigerne il verbale.

Al che aderendo, io Notaio, do atto di quanto segue.

Ai sensi del vigente statuto, e per designazione unanime dei presenti, assume la Presidenza dell'assemblea la medesima

REGISTRATO
all'Agenzia Entrate
di AVELLINO
il 10/12/2024
al n.7379
Serie 17

comparsa Godas Maria, nella qualità, tale nominata con verbale di assemblea del 27 gennaio 2024, la quale, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea, pur se convocata convocata nelle forme e nei termini previsti dal vigente statuto sociale, è qui riunita in forma totalitaria, essendo presenti tutti i soci;
- che tutti i soci qui presenti, compresa essa presidente, hanno diritto al voto, essendo tutti in regola con il pagamento della quota di associazione, come risulta dal Foglio delle Presenze, che rimarrà conservato negli atti dell'associazione;
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nelle persone di essa Godas Maria, in qualità di Presidente, e di Maria Della Porta, nata a Napoli il 13 maggio 1955 e Silvia Amodeo, nata ad Avellino il 29 maggio 1960, in qualità di consigliere, tali nominate con verbale di assemblea del 27 gennaio 2024;
- che sono presenti, altresì, la Segretaria, nella persona di Rosa Prezioso, nata ad Avellino il 30 marzo 1969 ed il Tesoriere, nella persona di Godas Roberto, nato ad Avellino il 10 dicembre 1950, tali nominati con verbale di assemblea del 27 gennaio 2024;
- che l'associazione non ha organo di controllo

dichiara:

che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che la stessa è comunque riunita in forma totalitaria, essendo presenti tutti i soci, nonché tutti i componenti degli organi dell'associazione e che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Stante la stretta correlazione tra il primo ed il terzo punto all'ordine del giorno, la Presidente viene espressamente autorizzata dall'assemblea alla trattazione unitaria degli stessi.

Passando, quindi alla trattazione del primo e del terzo punto all'ordine del giorno, la Presidente fa presente all'assemblea che occorre adottare un nuovo Statuto associativo adeguato al d.lgs. n.117/2017, successivamente integrato con il d.lgs. n.105/2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, i cosiddetti Enti del Terzo Settore. L'adeguamento alla nuova normativa si rende necessario al fine di poter continuare a svolgere le attività sociali come Ente del Terzo Settore ed ottenere con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore la personalità giuridica,

ricorrendone i presupposti, come a breve meglio specificato. La Presidente illustra brevemente le norme del "Codice del Terzo Settore", a cui l'associazione è tenuta ad adeguare il Proprio Statuto, a partire da quella relativa alla denominazione dell'Associazione, che deve necessariamente contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo "ETS".

La presidente fa presente che, in base alla nuova disciplina, lo Statuto deve, tra l'altro, prevedere espressamente l'assenza dello scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, nonché contenere l'oggetto sociale, la durata, le norme sull'amministrazione e sulla rappresentanza, sull'attività di controllo, sull'ammissione degli associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, sull'estinzione dell'ente e sulla devoluzione del suo patrimonio in caso di scioglimento; il tutto al fine di consentire l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Presidente espone brevemente all'assemblea il nuovo testo di Statuto, nel quale l'Associazione indicherà la natura giuridica di ODV.

La Presidente precisa che, ai sensi dell'art.22 del d.lgs. n.117 del 2017, è stata fatta redigere dalla dottoressa Di Talia Stefania, nata ad Avellino il 24 dicembre 1973, iscritta all'Albo Unico Revisori Contabili al n. 129492 EM 25/06/2023, G.U. n. 52 del 04/07/2023, nella qualità di Revisore Legale dei Conti, una relazione sul patrimonio netto della associazione, che è stato stimato in euro centocinquantamilaottocentosessantatre virgola sessantanove (150.863,69), relazione giurata innanzi a me notaio con verbale del 22 novembre 2024, repertorio n.1025, e che, previa mia lettura datane alle comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale. La Presidente fa, dunque, presente all'assemblea che il patrimonio iniziale della società sarà fissato nella somma di euro centocinquantamilaottocentosessantatre virgola sessantanove (150.863,69) e propone all'assemblea di deliberare in merito.

La presidente dichiara, inoltre, che la misura di tale consistenza patrimoniale netta costituisce presupposto, unitamente ad altri, che pure l'associazione vuole conseguire, per l'ottenimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

In virtù della suddetta iniziale consistenza patrimoniale la Presidente propone la nomina di un organo di controllo monocratico, per il cui incarico si era inizialmente dichiarato disponibile il Dottore Carmine Capozzi, il quale ha però successivamente comunicato ad essa presidente la sua indi-

sponibilità a rivestire tale ruolo. La Presidente, pertanto, stante la presenza di tutti i soci, nonché di tutti gli organi dell'associazione, propone di nominare componente dell'organo di controllo in forma monocratica la dottoressa Alviggi Maria, innanzi generalizzata.

La Presidente precisa, inoltre, all'assemblea che rimarranno in carica gli altri componenti degli organi dell'associazione, tutti eletti con delibera del 27 gennaio 2024, non essendosi verificata alcuna causa di decadenza degli stessi, e già innanzi detti.

Dopo breve discussione, la Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Indi, la Presidente accerta e dichiara, ed io trascrivo, che l'Assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano, all'unanimità dei presenti, con voti contrari zero e astenuti zero, delibera:

== di approvare in ogni suo articolo e, pertanto, di adottare il nuovo testo di Statuto Associativo illustrato dalla Presidente, conforme alle norme contenute nel "Codice del Terzo Settore" di cui al d.lgs. n.117 del 03 luglio 2017, la cui efficacia è subordinata alla condizione sospensiva della valida iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e di prendere, altresì, atto che, fino alla suddetta iscrizione, l'Associazione sarà regolata dal vigente statuto sociale e che non potrà farsi luogo della indicazione di Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

== di prendere atto che il patrimonio iniziale dell'associazione è fissato in euro centocinquantamilaottocentosessantatre virgola sessantanove (150.863,69) e che, pertanto, l'associazione conseguirà la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore, al ricorrere di tutti gli altri presupposti di legge;

== di nominare la Dottoressa Alviggi Maria quale componente unica dell'organo di controllo monocratico dell'associazione ai sensi dell'art.30, comma secondo, del d.lgs. n.117/2017 e di prendere atto che rimangono in carica gli altri componenti degli organi dell'associazione, già eletti con delibera del 27 gennaio 2024, non essendosi verificata alcuna causa di decadenza;

== di delegare la Presidente ad espletare, ora per allora, tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, apportando tutte le ulteriori modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti in sede di controllo ed effettuare tutte le comunicazioni richieste dalla vigente normativa in materia di Enti del Terzo Settore, senza limitazione alcuna.

La Presidente, quindi, mi consegna il testo dello Statuto aggiornato, la cui efficacia è subordinata alla condizione

sospensiva dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e che, previa mia lettura datane alle comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

La Presidente dichiara che il patrimonio iniziale dell'associazione è pari ad euro centocinquantamilaottocentosessantatre virgola sessantanove (150.863,69).

La dottoressa Alviggi Maria qui presente accetta la carica di organo di controllo monocratico dell'associazione, dichiarando di avere tutti i requisiti soggettivi per assumere l'incarico e che non esistono causa di incompatibilità o di ineleggibilità a suo carico.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente, su impulso unanime dei membri del consiglio direttivo, che confermano la loro volontà in tal senso, propone alla nomina della carica di vice presidente del Consiglio Direttivo la signora Camilla Frieri, nata ad Avellino il 12 febbraio 1989, la quale ha già manifestato in altra sede la sua disponibilità ad accettare l'incarico.

Dopo breve discussione, la Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Indi, la Presidente accerta e dichiara, ed io trascrivo, che l'Assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano, all'unanimità dei presenti, con voti contrari zero e astenuti zero, delibera di nominare la signora Camilla Frieri, nata ad Avellino il 12 febbraio 1989, quale vice presidente del Consiglio Direttivo.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore tredici (13) e minuti cinque (5).

Ai fini della registrazione del presente atto, con riferimento alle modifiche dipendenti dall'adeguamento alle norme contenute nel "Codice del Terzo Settore" di cui al d.lgs. n.117 del 3 luglio 2017, si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art.82, secondo periodo, comma tre, del citato d.lgs. (esenzione da imposta di registro); sempre con riferimento alle medesime modifiche, si richiede, inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (art.82, comma cinque, del citato d.lgs. n.117/2017).

Le spese del presente atto sono a carico della Totalife Onlus. E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me interamente con mezzi elettronici e completato di mio pugno su quindici (15) fasciate di quattro (4) fogli, del quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura alle comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore tredici (13) e minuti quaranta (40).

Firmato:

MARIA GODAS

MARIA ALVIGGI

Caterina Gambale Notaio Sigillo

PERIZIA GIURATA

1) PREMESSA

La sottoscritta dott.ssa Stefania Di Talia, nata ad Avellino il 24 dicembre 1973, residente in Avellino alla Via Pescatori n. 123, iscritta all'Albo Unico Revisori Contabili al n. 129492 DM 25/06/2023, G.U. n. 52 del 04/07/2023, è stata incaricata dal legale rappresentante p.t. dell'Associazione TOTALIFE ONLUS nella persona del sig. Godas Roberto di procedere alla valutazione del patrimonio dell'Associazione alla data del 30/09/2024 e di redigere per tale valutazione una perizia giurata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 c. 4 D.L. 117/2017 c.d. Codice del Terzo settore (a norma del art. 1 c. 2 lettera b) L. 106/2016) al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nonché congiuntamente di acquisire la personalità giuridica.

Per l'espletamento del mandato conferito, la sottoscritta, dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi presso la sede della Associazione e aver acquisito la documentazione contabile, amministrativa e quant'altro abbia ritenuto opportuno, afferente alla struttura patrimoniale della associazione stessa, sulla base degli elementi raccolti e di quanto constatato, procede alla redazione della seguente

RELAZIONE

2) L'ASSOCIAZIONE OGGETTO DI STIMA

L'Associazione nasce nel lontano 2012 e precisamente il 12 dicembre.

Si tratta di una Associazione con lo scopo istituzionale di difendere i diritti umani di tutte le persone, in particolare del popolo kenyota, e si propone di raccogliere aiuti per le popolazioni del Terzo Mondo.

3) LA SITUAZIONE PATROMONIALE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2024

L'associazione in epigrafe, avendone facoltà, redige un bilancio consuntivo annuale da approvare in assemblea, ai sensi dell'art. 12 del proprio Statuto, è dotata dei libri previsti dall'art. 15 del c.d. T.U. Enti del terzo Settore che sono stati da me visionati:

- a) Libro degli Associati (ovvero il registro dei soci);
- b) Libro delle assemblee e delle deliberazioni;
- c) Libro dell'organo amministrativo.

La seguente situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2024, riporta i valori del patrimonio sociale oggetto di valutazione, determinati mediante l'analisi della seguente documentazione:



Stefania Di Talia
Roberto Godas

Stefania Di Talia

Roberto Godas

Stefania Di Talia

- Situazione contabile al 30/09/2024;
- Bilancio al 31/12/2023;
- Copia dello Statuto vigente.

SITUAZIONE PATROMONIALE AL 30.09.2024

ATTIVO

ATTREZZATURE	1.340,00
DEPOSITI CAUZIONALI	480,00
CREDITI	231,66
DISPONIBILTA' LIQUIDE	150.152,03
DISAVANZO DI ESERCIZIO	707,28
TOTALE ATTIVO	152.910,97

PASSIVO

F.DO AMM. ATTREZZATURE	1.340,00
FONDO DI DOTAZIONE	151.570,97
TOTALE PASSIVO	152.910,97

4) CRITERI DI VALUTAZIONE

Le immobilizzazioni sono state valutate al loro costo al netto del fondo di ammortamento, per un criterio di ragionevolezza, alla luce del prosieguo delle attività, e risultano interamente ammortizzate.

I crediti sono stati iscritti al loro valore nominale.

I valori della cassa rappresentano le materiali esistenze numerarie.

I saldi dei conti correnti bancari intrattenuti presso gli istituti di credito sono i seguenti:

Banca Intesa San Paolo conto corrente n. 55000/1000/00140505 filiale di Milano Piazza Ferrari n. 10 desunto dall'estratto conto al 30 settembre 2024 è pari a euro 111.779,88;

Banca Popolare di Puglia e Basilicata conto corrente n. CC1530662357 filiale di Avellino via Fra Scipione Bellabona n. 23 desunto dall'estratto conto al 30 settembre 2024 è pari a euro 38.347,52.

Stef Di Tely

Stef Di Tely

Maria Giosia

Maria Giosia

Maria Giosia

5) VALUTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE OGGETTO DI STIMA

Terminato l'esame dei documenti e di tutte le parti Attive e Passive della TOTALIFE, la sottoscritta ritiene che il valore del Patrimonio Netto dell'Associazione sia pari ad euro 150.863,69 (centocinquantaottocentosessantatre/69).

Per analogia, in merito a quanto previsto dall'art. 2465 c.c., come richiamato dall'art. 2500 ter c.c.:

- 1) Si specifica che il criterio di valutazione adottato per i valori numerari, essendovi solo denaro nelle casse sociali e nel conto corrente della società, si è seguito il criterio del valore nominale numerario;
- 2) Si fa presente che le immobilizzazioni sono state valutate secondo il costo storico al netto degli ammortamenti;
- 3) Si attesta che la stima è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2465 c.c. e che il valore stimato è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del Capitale Sociale.
- 4) Si stabilisce che sia appostata a Capitale sociale la somma di euro 150.863,69;
- 5) Si ritiene che il valore sia congruo rispetto a quanto richiesto dall'art. 22 c. 4 D.L. 117/2017.

Atripalda, 22 novembre 2024

In fede

(Stefania Di Talia)

Stef Di Talia

Stefania Di Talia

Stefania Di Talia

Stefania Di Talia



Revisione legale

Ragioneria Generale dello Stato

Versione: 1.1.90

AREA PERSONALE



Home / Contenuto informativo

Home

Contenuto informativo

Incassando sezione A/B

Ruoli presso società di Revisione

Contribuzione annuale

Pratiche

Formazione

Attestati

Banco trapezanti

Comunicazioni ricevute

Contenuto informativo

Dati anagrafici

Albi esteri

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Numero iscrizione all'Albo
129492D.M. del
25/06/2003Pubblicato sulla G.U. n.
52Del
04/07/2003

Anagrafica

Indirizzi

Recapiti

Dichiarazioni

Stefania Di Talia

Stef Di Talia

Wuiv Codas

Mera App (2) Teino G-12

Repertorio n. 1025

**VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ventidue (22) del mese di novembre, alle ore diciassette (17) e minuti cinquantuno (51). In Atripalda, alla Piazza Umberto I, n.31, nel mio ufficio secondario. Innanzi a me dottoressa Caterina Gambale, Notaio in Chiusano di San Domenico, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, è presente:

- **DI TALIA STEFANIA**, nata ad Avellino il 24 dicembre 1973, con domicilio anche fiscale in Avellino, alla via Salvatore Pescatori n.123, che dichiara di avere codice fiscale DTL SFN 73T64 A509 B.

Della identità personale della costituita io Notaio sono certo.

La dottoressa Di Talia Stefania dichiara di essere iscritta iscritta all'Albo Unico Revisori Contabili al n. 129492 DM 25/06/2023, G.U. n. 52 del 04/07/2023, nella qualità di Revisore Legale dei Conti e mi chiede di asseverare con giuramento la relazione peritale di stima redatta nell'interesse dell'associazione non riconosciuta Totalife ONLUS, con sede in Avellino, alla via Michele Pironti n.43, codice fiscale 92086070643, avente ad oggetto la valutazione del patrimonio. Aderendo alla richiesta fattami, previe le ammonizioni di legge, la predetta Dottoressa Di Talia Stefania, in qualità di Revisore dei Conti, presta il giuramento deferito a lei, pronunciando la formula di rito: "giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità."

Deposita quindi la relazione di consulenza che precede.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me interamente con mezzi elettronici e completato di mio pugno su una facciata di un foglio, del quale ho dato lettura alla comparsa, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciotto (18) e minuti uno (1).

Stef Di Teli

Caterina Gambale



CATERINA GAMBALE
NOTAIO

Caterina Gambale

Milore Alf

Godus

Maria



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA

«TotaLife ODV»

Capo I

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1 – Costituzione e denominazione -

È costituita l'Associazione denominata "TotaLife ODV" più avanti nel corpo del presente atto chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni. L'associazione utilizzerà l'indicazione di Ente del Terzo Settore o del relativo acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Articolo 2 – Sede e durata -

L'Associazione ha sede legale in Avellino in via Michele Pironti, n. 43. L'eventuale successiva modifica della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica dello statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Articolo 3 – Vincolo dell'osservanza dello Statuto -

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Capo II

Attività di interesse generale

Articolo 4 – Principi ispiratori -

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative,

Wari bolu 1

Gall
Cesine

esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Articolo 5 – Finalità ed attività di interesse generale svolte (Oggetto sociale) –

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'associazione, con lo scopo istituzionale di difendere i diritti umani delle persone in condizioni di svantaggio, ed in particolare del popolo kenyota, si propone di raccogliere aiuti per le popolazioni del Terzo Mondo in collaborazione con enti, associazioni e singole persone fisiche interessate a collaborare alle proprie iniziative, in particolare promuovendo nei predetti paesi del Terzo Mondo l'assistenza sanitaria e la fornitura di attrezzature per strutture ospedaliere; collaborare con le organizzazioni africane e del Terzo Mondo, all'estero e in Italia, per la formazione e la gestione di progetti sociali, nonché con associazioni di solidarietà internazionali; offrire interventi intesi a sostenere i diritti delle popolazioni africane e del Terzo Mondo; promuovere attività culturali a vantaggio dei soggetti bisognosi sopra indicati; raccogliere e divulgare informazioni relative alle problematiche dell'assistenza sanitaria nei paesi del Terzo Mondo. L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;*
- c) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- d) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;*
- e) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

Walter Gubler *Morphy* 2 *Carine*

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Capo III

Svolgimento dell'attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di lavoro autonomo

Articolo 6 – Volontari –

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'Articolo 55 del presente Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; di contro, non è considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l'Assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

Articolo 7 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo –

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.

Maria Giulia

Marella

gnd
Catherine

03/07/2017, n. 117, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Capo IV Il rapporto sociale

Articolo 8 – Requisiti per l'ammissione dei soci –

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità di cui ai principi ispiratori e all'oggetto sociale.

Articolo 9 – Richiesta di adesione –

La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva e/o condizione lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, comunque non minore di anni quattordici, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale e contenere i dati anagrafici e fiscali del minore e dell'esercente la potestà parentale.

Articolo 10 – Deliberazione della richiesta di adesione –

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione nel Libro dei soci dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente. Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di adesione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di diniego dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti del seguente articolo 12.

Articolo 11 – Ricorso avverso il diniego di iscrizione –

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, previa audizione personale del ricorrente, laddove nel ricorso ne sia fatta esplicita richiesta, sentito il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione, decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

Maria Jodice Mare Hoff 4

Celine Gull

Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 12 – Accoglimento della domanda di adesione –

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione, al fine di formalizzare l'iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento della prima quota di iscrizione entro 3 (tre) mesi dalla delibera di ammissione comporterà la rinuncia alla richiesta di iscrizione.

Articolo 13 – Categorie di soci –

I soci si dividono nelle seguenti categorie: ordinari (tra i quali i fondatori) e benemeriti.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione e sottoscrivono la quota associativa.

I Soci benemeriti sono i soci coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari nonché, ai sensi dell'art. 17, agli associati di minore età, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Articolo 14 – Durata dello *status* di socio –

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 19 dello Statuto.

Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Articolo 15 – Diritti dei soci –

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Essi hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni dell'Assemblea, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti componenti del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo monocratico o del Collegio dei Sindaci (ricorrendone i presupposti) di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, fatto salvo il preavviso di giorni 30 (trenta), di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Maria Gubler Mary Hoff 5

Carine G-H

Qualora si voglia esercitare il diritto di voto per delega, quest'ultima deve essere conferita in forma scritta ad altro associato; ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Articolo 16 – Limitazione dei diritti per i soci minorenni –

I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega.

I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.

Articolo 17 – Obblighi dei soci –

I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d) eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f) pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

Articolo 18 – Morosità del socio –

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea dei soci e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo, fino a quando persiste la morosità.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio *status* di socio ai sensi dei successivi articoli 20 e 24.

Articolo 19 – Perdita della qualifica di socio –

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) perdita dei diritti civili e politici;
- c) interdizione e inabilitazione;
- d) fallimento;
- e) mancato pagamento della quota sociale annuale di iscrizione trascorsi n. 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista;
- f) rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;

Wanda Bodus

Mass Alf. 6

Seine 19th

g) espulsione.

Articolo 20 – Sospensione dai diritti legati allo status di socio –

I diritti legati allo status di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo status di socio. Qualora il Consiglio Direttivo ravveda l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato, con delibera motivata, all'Assemblea dei soci, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a/r, ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di consegna a mani dello stesso. L'Assemblea dei soci, previa convocazione, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque, non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento.

La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

La pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale, comporta la contestuale ed automatica decadenza da tale carica.

Articolo 21 – Espulsione del socio –

L'espulsione del socio può avvenire per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- c) in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto conflitto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 22 – Procedimento per l'espulsione del socio –

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda l'esistenza dei presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di consegna a mani dello stesso. L'Assemblea dei soci, previa convocazione, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

Maria Godas Maria Alfieri

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi. La pronuncia del provvedimento di espulsione, oppure di quello che commina la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi, qualora il socio espulso o sospeso rivesta una carica sociale, comporta la contestuale ed automatica decadenza da tale carica.

Articolo 23 – Cancellazione dal Libro dei Soci –

Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci avviene con effetto dal momento della morte. Il socio moroso ai sensi dell'Articolo 18 è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci. Nel caso di cessazione dello *status* di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Articolo 24 – Effetti della perdita dello *status* di socio –

La perdita dello *status* di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto a rimborsi e/o a corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa. Il socio è tenuto alla restituzione di tutti i materiali ricevuti in comodato dall'Associazione in virtù delle attività associative ad esso precedentemente demandate.

Capo V

Organi e cariche sociali

Sezione I

Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali

Articolo 25 – Organi sociali –

Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo (se costituito)

Articolo 26 – Cariche Sociali –

Sono cariche sociali:

- a) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere;
- d) il Presidente del Collegio dei Sindaci (se costituito) o il componente unico dell'organo di controllo (se costituito).

Articolo 27 – Libri Sociali –

L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il Libro dei soci o aderenti;
- b) Il Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
- c) Il Libro dei verbali del Consiglio direttivo;
- d) Il Libro cassa;
- e) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se costituito);
- f) Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se costituito).

L'Associazione dovrà tenere altresì un registro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 28 – Elezione degli organi e delle cariche –

Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali di Presidente del Consiglio Direttivo, di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, Segretario e Tesoriere vengono attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Collegio dei Sindaci (se nominato) elegge il rispettivo presidente.

Articolo 29 – Durata degli organi sociali –

La durata degli organi sociali è di tre anni. I componenti degli organi sociali che, per qualsivoglia motivo, subentrano nel corso del triennio, cessano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo al cui interno sono subentrati.

Articolo 30 – Appartenenza all'Associazione –

Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l'eccezione dei componenti dell'organo di controllo monocratico o del Collegio dei Sindaci e del revisore legale dei conti. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati secondo il regolamento associativo.

Sono cause di ineleggibilità a membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo monocratico o dal Sindaco, e di decadenza, se nominato, dall'ufficio, la perdita dei diritti civili e politici, l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento e la condanna, anche non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 31 – Conflitto di interessi –

Maria Goulas

Mary Aliff 9

Catherine Gombh

Gli atti negoziali e i contratti conclusi con l'Associazione dagli amministratori, che hanno la rappresentanza della stessa, in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo; resta salva, in ogni caso, la possibilità, anche in deroga all'art. 2475 ter c.c., previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, di dichiarare la decadenza. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino un danno patrimoniale alla stessa, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e ove istituito, dall'Organo di Controllo monocratico o dal Collegio dei Sindaci. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 32 – Elettività e gratuità delle cariche –

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo quanto specificamente dettato per l'organo monocratico di controllo o per i componenti del Collegio dei Sindaci, ove tale organo sia previsto, e per il revisore legale dei conti (se nominato).

Sezione II *L'Assemblea dei soci*

Articolo 33 – Composizione –

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno sei mesi all'Associazione e che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 34 – Presidenza dell'Assemblea dei soci –

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 35 – Verbalizzazione dell'Assemblea dei soci –

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente al Presidente. Il suddetto verbale è iscritto nel Libro dei verbali delle Assemblee dei soci ed è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione, potendo essere consultato da ciascun socio, anche al fine di estrarne copia.

Maria Giulia Marelli

Celine Guk

Articolo 36 – Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci –

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea dei soci è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato che la richiesta di convocazione provenga da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente, o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 30 (trenta) giorni.

Articolo 37 – Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria dei soci –

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente. Il Presidente o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci entro 30 giorni dalla scadenza naturale del mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Articolo 38 – Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci –

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato che la richiesta di convocazione provenga da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 39 – Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci –

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione di avviso scritto da affiggersi, almeno 15 giorni prima, nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione ai sensi dell'Articolo 20 e per i quali l'Assemblea non abbia ancora pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 19, lettera f)) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato.

L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b) un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;

Catrine Gush

c) l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

Articolo 40 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria –

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 41 – Competenze dell'Assemblea ordinaria –

L'Assemblea dei soci delibera in materia di:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) costituzione dell'organo di controllo monocratico o del Collegio dei Sindaci ai sensi dell'Articolo 65 del presente statuto, e nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 5 (cinque) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- d) approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 5 (cinque) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- e) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberazione sull'esclusione degli associati;
- g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- i) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- j) individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- k) adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l) eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- m) approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio;
- n) determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;

Maria Götter

Maria Götter

Caroline Götter

- o) atti di straordinaria amministrazione;
- p) contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni;
- q) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 42 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria –

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 43 – Competenze dell'Assemblea straordinaria –

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di

- a) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla messa in liquidazione, con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

Articolo 44 – Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega –

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Articolo 45 – Modalità di espressione del voto in Assemblea –

Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria o straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Le votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo *status* delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione III *Il Consiglio Direttivo*

Articolo 46 – Costituzione e durata –

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 47 – Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo –

Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il componente dell'organo monocratico di controllo o i componenti del Collegio dei Sindaci e/o altre persone, anche estranee all'Associazione appositamente invitate.

I componenti del Collegio dei Sindaci e gli eventuali invitati non possono essere, in ogni caso, presenti al momento delle votazioni.

Articolo 48 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo –

Nel corso del triennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio decadono di diritto per dimissioni dalla carica, laddove venga meno lo *status* di socio, nonché quando si sia verificata la mancata partecipazione per due volte consecutive, senza alcuna valida giustificazione, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo che abbia agito in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 32, può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea dei soci, in sessione.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio di carica.

Maria Goda

Aldo Hoff

Catrine G. H.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e integralmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 49 – Incompatibilità –

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente dell'organo di controllo monocratico o del Collegio dei Sindaci. All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

Non possono, altresì, ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo:

- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) i parlamentari nazionali ed europei;
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Articolo 50 – Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo –

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 51 – Convocazione del Consiglio Direttivo –

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 52 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo –

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

Wanda Goulis

Massimo Alf

Cestine Goulis

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Articolo 53 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo –

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre componenti, è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, laddove l'organo sia formato da più di tre componenti, dal Vice-Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 54 – Competenze del Consiglio Direttivo –

Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere e, conseguentemente, eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente, Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) delegare determinati compiti al Presidente;
- c) delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- d) curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e del registro dei volontari;
- e) eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f) amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- g) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- i) promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- j) redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- k) assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico,

previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;

- l) ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- m) assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- n) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- o) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- p) elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- q) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;
- r) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
- s) proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- t) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- u) deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- v) deferire all'Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale, salvo laddove non sia attribuito esclusivamente al Presidente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 55 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo –

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 56 – Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo –

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Maria Golas

Maria Golas

Cesine Golas

Sezione IV
Il Presidente

Articolo 57 – Rappresentanza legale –

Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea dei soci, sia il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

Articolo 58 – Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica –

La carica di Presidente è attribuita dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

Articolo 59 – Revoca del Presidente –

L'Assemblea dei soci, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente.

La convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato tra quelli richiedenti.

La revoca del Presidente comporta la contestuale decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 60 – Competenze del Presidente –

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione salvo che la rappresentanza non sia attribuita alla generalità degli amministratori.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d) emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- e) verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- f) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

Maria Goda

[Signature]

Costanza

- g) predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- h) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- i) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- j) eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- k) in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- l) stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- m) assolvere ai compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

Sezione V

Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo

Articolo 61 – Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo –

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

Articolo 62 – Rappresentanza del Vice Presidente –

Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 63 – Il Segretario –

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario sono:

- a) l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia qualora la loro istituzione sia

Maria Gotsis

[Signature]

Colonne 4/24

prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;

- c) l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- d) la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- e) la regolazione degli interventi in Assemblea;
- f) la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
- g) la tenuta aggiornata del registro dei volontari;
- h) la tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.

Articolo 64 – Il Tesoriere –

Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Tesoriere sono:

- a) tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- b) tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- c) riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- d) predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Sezione VI L'organo di Controllo

Articolo 65 – Costituzione dell'organo di Controllo Monocratico o del Collegio dei Sindaci –

Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione di un Organo di Controllo Monocratico o di un Collegio dei Sindaci, qualora lo ritenga opportuno.

L'Assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, deliberare la costituzione di un organo di Controllo, anche monocratico, che assume le funzioni di organo di controllo ai sensi e per gli effetti della norma citata, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Wuina Godas

Mass Alf 20

Sezione VI

La nomina dell'organo di Controllo, anche in forma monocratica, o in quella collegiale del Collegio dei Sindaci è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina dell'organo di controllo monocratico o del Collegio dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Articolo 66 – Composizione dell'organo di Controllo Monocratico o del Collegio dei Sindaci –

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di organo di controllo collegiale, e, quindi, in caso di nomina di un collegio dei Sindaci, esso si compone di tre o cinque componenti effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di organo di controllo monocratico o di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, gli amministratori e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Si applica il disposto dell'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. All'atto dell'accettazione della carica, il componente dell'organo di controllo monocratico o i Sindaci devono dichiarare, sotto

Wania Goulis

Maria K. 21

Catherine G. 21

la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile.

Articolo 67 – Presidente del Collegio dei Sindaci –

Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci sovraintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

Articolo 68 – Durata in carica –

La durata in carica dell'organo di controllo è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 69 – Sostituzione dei componenti del Collegio –

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un componente del Collegio dei Sindaci subentra uno dei componenti supplenti eletti. Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Collegio che dovessero essere necessarie nel corso del triennio, il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea dei soci per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti del Collegio.

Articolo 70 – Compenso dei componenti dell'organo di controllo –

Qualora i componenti dell'organo di controllo, sia esso costituito in forma monocratica che in quella del Collegio dei Sindaci, siano individuati tra persone non aderenti all'Associazione e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 71 – Competenze dell'organo di controllo monocratico o del Collegio dei Sindaci –

L'organo di controllo monocratico o il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo monocratico o il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Maria Godus

Maria Godus

Celine Gush

I componenti dell'organo di controllo monocratico o del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e del successivo Articolo 72 del presente Statuto.

L'organo di controllo monocratico o il Collegio dei Sindaci agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

Articolo 72 – Revisione legale dei conti –

L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

Capo VI

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 73 – Entrate dell'Associazione –

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- b) contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
- c) contributi o elargizioni erogate dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- d) contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) rendite patrimoniali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 75 del presente statuto;

Wania Goulas

Maria Hoff

Wania Goulas

- i) il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- j) proventi dell'attività di raccolta fondi;
- k) ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 74 – Quota sociale –

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei soci.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello *status* di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 75 – Proventi derivanti da attività diverse –

I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 76 – Patrimonio sociale –

Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Esso è costituito da:

- a) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- b) eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- c) eventuali avanzi netti di gestione;

Maria Giulia

Maria Giulia

Catrine

d) donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati. Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Articolo 77 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare –

Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 78 – Esercizio sociale –

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 79 – Redazione e presentazione del bilancio –

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza dell'organo di controllo monocratico o del Collegio dei Sindaci, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Articolo 80 – Bilancio sociale –

L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri

Wanda Godus

Mary Alf
25

Celine Gm

elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 81 – Trasparenza –

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 82 – Divieto di distribuzione di utili ed avanzi –

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Articolo 83 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzi –

L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 84 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio –

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Wuwei Godus

Alex Hoff

Capo VII Norme di chiusura

Articolo 85 – Assicurazione –

Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 86 – Responsabilità –

I componenti del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo monocratico o i componenti del Collegio dei Sindaci, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 87 – Norme di funzionamento –

Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

Articolo 88 – Norme residuali e rinvii –

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) e della legislazione regionale sul volontariato.

Wania Godus

Albergo 27

Colonne 4th

Certifico io sottoscritto, dott. Gambale Caterina, notaio in Chiusano di San Domenico, iscritto nel ruolo del collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile rilasciata dal Consiglio nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presenta esonera dalla produzione e dalla esibizione del documento cartaceo originale.

Chiusano di San Domenico, li 10 dicembre 2024